



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 12/02/2009**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA 23 gennaio 2009, n. 21

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile "biomassa" della potenza di 39,00 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A., con sede legale in Cesena (FO).

Il giorno 23 gennaio 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- che il Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 così come modificato dalla L.R. 31 del 21.10.2008 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.
- l'autorizzazione unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del decreto legislativo 387/2003, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la conferenza di servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A., con nota prot. n. 38/8706 del 01.08.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biomassa di potenza totale pari a 39,00 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi (Br);

il giorno 22.07.2008 si è svolta la conferenza di servizi, e che la stessa è stata aggiornata in attesa del parere del Settore Ecologia;

il Settore Ecologia con Determina dirigenziale n. 580 del 20 novembre 2007 ha espresso parere favorevole del Comitato Regionale per la VIA alla compatibilità ambientale per l'impianto di cogenerazione alimentato a biocombustibile e gas naturale da 39 MWe da realizzarsi all'interno dell'area portuale di Brindisi;

la Provincia di Brindisi, mediante un protocollo d'intesa concordato con la Società sottoscritto dalle parti in data 31 gennaio 2008, definiva alcune prestazioni ambientali migliorative della centrale in oggetto, mediante un'integrazione al progetto definitivo già depositato presso il Settore Industria-Industria Energetica (ora Servizio);

la Società proponente, con nota datata 29/2/08 ed acquisita agli atti del Settore (ora Servizio) al prot. n. 38/2246, ha presentato l'integrazione migliorativa al progetto definitivo derivante dal protocollo di intesa sottoscritto con la Provincia di Brindisi, che ha corretto e riveduto il progetto definitivo

il Comitato Regionale le per la V.I.A. nella seduta del 20.05.2008, si è espresso dichiarando che tale integrazione migliorativa viene definita, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 4/08, come una modifica non sostanziale e migliorativa del progetto sottoposto a VIA;

Terna prevede che l'impianto di Biomassa venga collegato in antenna su una nuova Cabina di consegna che sarà collocata in entra-esce sulla linea 150 KV "Exxon Mobil – Brindisi Industriale", di proprietà della società Enel Distribuzione;

il giorno 16.10.2008 si è svolta la seconda riunione della conferenza di servizi;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

RFI – Rete Ferroviaria Italiana – protocollo p/2008/0000611 del 28.10.2008 esprime parere favorevole con prescrizioni in fase di progetto esecutivo:

1. la richiesta di autorizzazione per ciascuna interferenza va presentata al proprietario del raccordo, allegando il progetto specifico di ciascun attraversamento o parallelismo;
2. va presentata una domanda distinta per ogni attraversamento o parallelismo;

3. il proprietario del raccordo, ricevuta la domanda, chiede alla RFI consulenza a titolo oneroso circa l'ammissibilità tecnica, separatamente per ciascuna interferenza;
4. RFI, dopo l'esame, rilascia il proprio parere al proprietario del Raccordo circa l'ammissibilità tecnica dell'interferenza e comunica la specifica delle spese d'istruttoria;
5. ricevuto il parere di RFI, il proprietario del Raccordo versa le spese d'istruttoria su richiesta della mandataria Ferservizi SpA e, se favorevole, stipula la Convenzione con il Richiedente e autorizza l'attraversamento o il parallelismo.

In particolare:

per ciascuna interferenza occorre indicare la denominazione del Raccordo e la progressiva chilometrica dell'attraversamento, o di inizio e fine per i parallelismi, misurata dal punto di origine o diramazione del Raccordo stesso;

per ogni parallelismo occorre, inoltre, la rappresentazione di una o più sezioni trasversali, quotate, effettuate nei punti più significativi.

Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Brindisi con nota prot. n. 12315 del 14/10/2008, rilascia il parere favorevole condizionato già espresso con nota prot. 8795 del 21.07.2008 subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) preso atto che l'impianto di riattivazione del carbone esausto non risulta indicato negli elaborati grafici di progetto, l'eventuale realizzazione di tale impianto è escluso dal presente parere;
- b) nei silos di stoccaggio dei semi oleici devono essere installati dei rilevatori di possibili gas legati alle reazioni di decomposizione e/o ossidazione per garantire una precoce rilevazione dei processi di autocombustione;
- c) per mantenere nei silos di stoccaggio di semi oleici le condizioni di temperatura ed umidità normali, deve essere previsto un elettroventilatore di tipo fisso per ogni silo. Lo stesso elettroventilatore deve essere dotato di alimentazione di sicurezza;
- d) si prende atto che i silos di stoccaggio di semi oleici da realizzare sono pari a 3 (tre), pertanto l'eventuale realizzazione di ulteriori silos è esclusa dal presente parere;
- e) le operazioni di scarico/carico dei combustibili liquidi da/a autocisterna devono essere effettuati a ciclo chiuso;
- f) i dati riportati in relazione tecnica rilevati dalla letteratura tecnica, relativamente alla caratterizzazione della polvere dei prodotti trattati, devono essere oggetto di opportune verifiche con prove specifiche e/o test di esplosibilità;
- g) tutte le aree protette devono essere raggiungibili con il getto d'acqua di almeno un idrante, considerando la lunghezza di spezzone di manichetta elementare prevista dalla norma tecnica di riferimento ed un getto d'acqua utile con una lunghezza di riferimento non superiore a 5 m;
- h) tutti gli impianti di produzione di calore presenti, anche se non specificamente trattati, devono essere realizzati nel rispetto della specifica norma tecnica di riferimento;
- i) tutti i depositi di materiale combustibile devono essere idoneamente compartimentati e dotati di aerazione naturale pari ad almeno 1/40 della superficie in pianta;
- j) il lay-out dei macchinari all'interno di fabbricato 9 (confezionamento zucchero) deve essere tale da garantire la fruibilità di tutte le vie d'esodo e l'assenza di corridoi ciechi superiori a 15 m;
- k) l'ubicazione, la distribuzione e la consistenza dell'impianto idrico antincendio è quella indicata nell'elaborato grafico 21 A;
- l) la tramoggia di carico nel deposito di zucchero greggio, non deve costituire ostacolo all'esodo delle persone presenti;
- m) deve essere previsto almeno un ulteriore cancello di accesso per i mezzi di soccorso allo stabilimento, ubicato in posizione ragionevolmente contrapposta a quello principale;
- n) gli impianti di protezione contro gli incendi devono essere realizzati tenendo presente lo stato della

regola d'arte.

Ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi, a lavori ultimati e comunque prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere richiesta la visita di controllo secondo le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 37/98 nelle forme di cui all'art.2 del D.M. 04.05.98. E' facoltà del Responsabile dell'attività in questione di avvalersi delle procedure previste al comma 5 dell'art.3 del D.P.R. 37/98 ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività.

Acquedotto Pugliese prot. n. 0139344 del 14/10/2008 concede il nulla osta alla realizzazione dell'impianto, raccomandando di voler contattare l'ente, prima della comunicazione dell'inizio dei lavori, onde poter stabilire, attraverso sopralluoghi congiunti, le quote di posa e la precisa ubicazione delle opere idriche/fognanti;

IPEM S.p.A. parere del 9 ottobre 2008 esprime parere favorevole a condizione che vi sia un coinvolgimento all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'attraversamento della Via "O.M. Corbino" nel punto di passaggio interessato dai gasdotti di proprietà e presenza di personale IPEM S.p.A. nelle fasi operative.

Autorità di Bacino della Puglia con Prot. n. 10447 del 15/10/08 ritiene la realizzazione della centrale ibrida di cogenerazione alimentata a oli vegetali e gas naturale compatibile con le previsioni del P.A.I. approvato con prescrizioni:

1. Il cavidotto di acciaio e la struttura metallica, a sostegno dello stesso, abbiano un franco di un metro rispetto al palo libero in alveo corrispondente al transito di una piena con tempo di ritorno di 200 anni;
2. Per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e "fasce di pertinenza fluviale", così come definite dai citati artt.6 e 10, nonché dall'art. 36 delle N.T.A. del PAI, al fine di non indurre in esse ostacoli al normale deflusso delle acque;
3. Qualora i materiali provenienti dagli scavi non dovessero essere del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, per gli stessi siano individuati siti e modalità di stoccaggio e di conferimento a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

Sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento tenere in debito conto delle prescrizioni contenute nella presenta nota.

Provincia di Brindisi con nota prot. n. 162698 del 15 Ottobre 2008 esprime parere favorevole;

Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – Prot. n. 5210 del 16.10.08 esprime parere favorevole alla realizzazione di un sottopasso per l'attraversamento del canale "Fiume Piccolo" confermando che l'esecuzione delle opere potrà avvenire ad avvenuta istruttoria della pratica previo invio degli elaborati esecutivi e accettazione delle prescrizioni e condizioni di rito.

SNAM RETE GAS nota prot. 139/08 del 23.10.2008 comunica il benessere all'esecuzione dei lavori subordinato a:

- 1° attraversamento: metanodotto DEr. Fiat Aviazione DN 250 (10") – Met. Dep. Asi DN 150 (6"). L'attraversamento per entrambi i metanodotti in esame dovrà essere eseguito con scavo a cielo aperto ad una profondità di m. 2 dalle ns. condotte;
- parallelismo: Met. Depuratore Asi DN 150 (6"), il parallelismo su Via Macaluso, dovrà essere eseguito ad una distanza di m. 2,10 dal metanodotto;
- 2° attraversamento: Met. All.to EXXonMobil DN 100 (4"). L'attraversamento dovrà essere eseguito con

scavo a cielo aperto, mantenendo una distanza tra le superfici affacciate non inferiore a m. 1,5;  
3° attraversamento: Met. Depuratore Asi DN 150 (6"). L'attraversamento del met. (via Macaluso angolo via per Pandi), dovrà essere eseguito con scavo a cielo aperto, mantenendo una distanza tra le superfici affacciate pari a 0,90.

ARPA PUGLIA in data 16.10.2008 esprime parere favorevole, stigmatizzando comunque l'impegno di detta società di utilizzare una filiera corta per l'approvvigionamento del combustibile vegetale al fine di una ricaduta positiva sull'economia agricola locale.

CONSORZIO SISRI – modulo parere del 16.10.2008 comunica il parere favorevole condizionato con le seguenti prescrizioni:

- a) il rinterro dell'elettrodotto interrato di collegamento della centrale di Via delle Bocce alla sottostazione di Strada per Pandi sia eseguito con calcestruzzo fluido per riempimenti;
- b) il ripristino del piano viabile sia esteso all'intera carreggiata interessata dall'elettrodotto;
- c) prima dell'inizio lavori, sia inoltrata relazione di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto dell'elettrodotto (D.M. 29 maggio 2008).

Circa il tratto di elettrodotto posizionato nella fascia di rispetto della Via Corbino, si approva la soluzione proposta a condizione che ogni maggiore onere riveniente per il Consorzio e/o per le Ditte ivi insediate e derivante dalla presenza dell'elettrodotto medesimo lungo la suddetta fascia di rispetto sia a carico esclusivo della Società proponente.

Per il tracciato dell'elettrodotto interessante la suddetta fascia, prima dell'inizio lavori, sarà accesa, a favore della Società proponente, servitù di passaggio.

Relativamente all'attraversamento del canale Fiume Piccolo, si prescrive che lo stesso sia planimetricamente compatibile con il tracciato della viabilità di Piano Regolatore dell'A.S.I. e del nuovo ponte di scavalco dello stesso canale.

COMUNE DI BRINDISI Ufficio tecnico/ settore Ambiente, Edilizia sostenibile nota prot. 2533 del 04.11.2008 rilascia parere favorevole con alcune prescrizioni per le quali la Società dovrà esprimere specifico impegno realizzativo che dovrà trovare riscontro negli elaborati relativi alla progettazione esecutiva.

Azienda Sanitaria Locale BR- Brindisi - Dipartimento di Prevenzione, nota prot. N. 5610 del 11.06.2008 esprime parere di massima favorevole dal punto di vista strettamente igienico sanitario, a condizione che:

1. Vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
2. Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose sia all'interno che all'esterno dell'opificio;
3. Vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera che devono essere ritenuti idonei dall'Arpa Puglia;
4. che il piano di bonifica e recupero del sito presentato sia ritenuto idoneo e validato da parte dell'Arpa;
5. che l'Arpa Puglia, effettui, con cadenza periodica, il monitoraggio ambientale e trasmetta i risultati, corredati da opportuna valutazione tecnica, allo scrivente Dipartimento per la valutazione di competenza.

Enel Distribuzione in data 15 luglio 2008 esprime parere favorevole. La soluzione tecnica prevede il collegamento alla linea 150 kv "EXXON MOBIL – Brindisi Industriale 2";

Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici prot. n. 9842 del 8.10.2008 ritiene in non aver alcuna competenza in merito all'approvazione del progetto;

Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata con nota prot. IT/BA/IE/VIE/3147 del 04.05.2008 ha chiesto alla Società la sottoscrizione dell'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 120 del T.U. R.D. 11.12.1933 N. 1775, che viene dalla stessa Società sottoscritta in data 4 giugno 2008;

Regione Puglia - Assessorato Assetto del territorio - Servizio urbanistica ufficio 2^ - Strumentazione Urbanistica con nota prot. n. 11041/2 del 12.12.2008 fa presente che non è richiesto il parere e/o autorizzazione paesaggistica ai sensi di quanto disposto dall'art. 1.03 comma 6 delle N.T.A. dal PUTT/p approvato dalla Giunta Regionale del 15.12.2000.

Rilevato che:

la Società S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A. con prot. DG061/08 del 25.09.2008 dichiara che:

- l'area su cui sarà realizzata la centrale e la sottostazione di connessione alla rete elettrica nazionale sono state già acquisite in favore di SFIR Raffinerie di Brindisi Spa dal Consorzio SISRI di Brindisi;
  - il cavidotto che collega la centrale con la sottostazione di connessione alla rete elettrica nazionale impegna per la quasi totalità del percorso strade consortili e pertanto l'asservimento del percorso del cavo verrà acceso con il Consorzio SISRI;
  - le particelle impegnate dal percorso del cavidotto eccedenti le fasce di pertinenza stradale sono la n. 223, 160,283,307,120 del foglio 55 e la 207 del foglio 80. Le particelle 223,160,283 del foglio 55 e la n. 207 del foglio 80 risultano di proprietà del Consorzio SISRI con il quale verrà acceso un opportuno accordo di asservimento, mentre le particelle n. 307, 120 del foglio 55 risultano di proprietà privata, con il quale verrà sottoscritto un accordo di asservimento bonario;
- pertanto per le motivazioni succitate non ha chiesto l'avviamento di attività espropriativa o di asservimento coatto;

la Società S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A. in data 23.01.2009 con nota prot. DG004/09 comunica che le prescrizioni richiamate nella nota del comune di Brindisi prot. 13008/2008 saranno riscontrati nella fase esecutiva del progetto.

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicato nel Comune di Brindisi posizionato nell'area portuale di Brindisi nella zona EST rispetto all'abitato raggiungibile percorrendo la SS 379 (E55 BA-BR) provenendo da Nord. Via mare è raggiungibile dal porto esterno ed in particolare dalle banchine di Costa Morena che distano dal sito circa 800 metri in linea aerea.
- l'impianto di Biomassa sarà collegato in antenna su una nuova Cabina di consegna che sarà collocata in entra-esce sulla linea 150 KV "Exxon Mobil – Brindisi Industriale", di proprietà della società Enel Distribuzione;
- in data 23 dicembre 2008 è stato sottoscritto tra la Società Società S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A., la Regione Puglia e il Comune di Brindisi, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante, del Servizio Affari Generali, dell'Area Organizzazione e Riforma

dell'Amministrazione della Regionale Puglia, in data 30 dicembre 2008 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 009899 e della Convenzione al repertorio n. 009900;

• come risulta dalla relazione istruttoria rep. n° 21 del 23 gennaio 2009 agli atti d'Ufficio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte Biomassa di potenza totale pari a 39,00 MW, ubicato nel Comune di Brindisi.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

#### DETERMINA

##### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### ART. 2)

ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di

conclusione del procedimento con il rilascio alla Società S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A. con sede legale in Cesena (FO) via B. Croce, 7, Partita IVA 03673640409 dell'autorizzazione unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa di potenza totale pari a 39,00 MW, composto da:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa e delle relative opere connesse proposto in progetto, ubicato nel Comune di Brindisi posizionato nell'area portuale di Brindisi nella zona EST rispetto all'abitato raggiungibile percorrendo la SS 379 (E55 BA-BR) provenendo da Nord. Via mare è raggiungibile dal porto esterno ed in particolare dalle banchine di Costa Morena che distano dal sito circa 800 metri in linea aerea;
- una nuova Cabina di consegna collocata in entra-esce sulla linea 150 kV "Exxon Mobil – Brindisi Industriale", di proprietà della società Enel Distribuzione;

#### ART. 3)

La Società S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A., dovrà provvedere all'adeguamento del progetto alle prescrizioni formulate con nota prot. n. 2533 del 04.11.2008 del Comune di Brindisi, e i relativi elaborati dovranno sottoposti all'esame del medesimo Comune per le valutazioni di competenza, prima dell'avvio dei lavori;

#### ART. 4)

La Società S.F.I.R. Raffineria di Brindisi S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte biomassa di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

#### ART. 5)

La presente autorizzazione unica avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

#### ART. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

#### ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, deve: depositare presso la Regione Puglia – Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non



inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 modificata dalla L.R. 31/08;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune di Ortona, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 modificata dalla L.R. n. 31/08;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

ART. 8)

Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato è effettuato dalla Regione Puglia Servizio Industria ed Energia e, per quanto di competenza, dal Comune di Brindisi (Br), a norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001, e dagli enti preposti per legge.

ART. 9)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 35/2007.

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Brindisi, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d' Impegno.

ART. 10)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

ART. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Industria e Energia - Ufficio Industria Energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato, alla Società istante e al Comune di Brindisi.

ART. 12)

Il presente atto, composto da n. 15 fascie, è adottato in unico originale e una copia conforme da

inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---